

**DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA, FATTO AD ANCONA IL 19 MAGGIO 2000 (3104)**

**(A.C. 3104 – Sezione 1)**

**PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO**

*Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:*

**PARERE FAVOREVOLE**

nel presupposto che:

il provvedimento venga definitivamente approvato dopo l'entrata in vigore della legge finanziaria per il 2003;

le prime riunioni della Commissione militare bilaterale e del Comitato congiunto di cui all'articolo 4 dell'Accordo avvengono in Italia.

**(A.C. 3104 – Sezione 2)**

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

**ART. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il

Governo della Repubblica di Croazia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Ancona il 19 maggio 2000.

**(A.C. 3104 – Sezione 3)**

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

**ART. 2.**

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10 dell'Accordo stesso.

**(A.C. 3104 – Sezione 4)**

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 3.**

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 19.725 annui ad anni alterni a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento

iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**(A.C. 3104 - Sezione 5)**

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 1510 — RATIFICA ED ESECUZIONE  
DELL'ACCORDO ISTITUTIVO DELL'ORGANIZZAZIONE INTER-  
NAZIONALE DELLA VIGNA E DEL VINO, CON ALLEGATI E  
RELATIVO ATTO FINALE, FATTO A PARIGI IL 3 APRILE 2001  
(APPROVATO DAL SENATO) (3168)**

**(A.C. 3168 — Sezione 1)**

**PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL  
TESTO DEL PROVVEDIMENTO**

*Sul testo del provvedimento elaborato dalla  
Commissione di merito:*

**PARERE FAVOREVOLE**

nel presupposto che il provvedimento  
venga definitivamente approvato entro il  
31 dicembre 2002.

**(A.C. 3168 — Sezione 2)**

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO**

**ART. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo istitutivo dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino, con allegati e relativo atto finale, fatto a Parigi il 3 aprile 2001.

**(A.C. 3168 — Sezione 3)**

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO**

**ART. 2.**

1. Piena ed intera esecuzione e data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, secondo quanto disposto dall'articolo 16 dell'Accordo stesso.

**(A.C. 3168 — Sezione 4)**

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO**

**ART. 3.**

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 443.880 annui a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di

previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**(A.C. 3168 - Sezione 5)**

**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO**

**ART. 4.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**(A.C. 3168 - Sezione 6)**

**ORDINI DEL GIORNO**

La Camera,

premessi che:

l'attività dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino è rilevante ai fini della gestione del mercato mondiale dei prodotti vitivinicoli;

ogni evoluzione del mercato vitivinicolo assume un impatto socio-economico per l'Italia, la quale detiene l'11 per cento della superficie vinicola mondiale (circa il 20 per cento della superficie europea comunitaria) e concorre per il 20 per cento alla produzione vinicola mondiale;

esiste l'esigenza di tutelare altresì gli interessi delle zone di viticoltura difficile e di montagna, che traggono da tale attività importanti risorse economiche, talvolta irrinunciabili ai fini della preservazione del tessuto socio-economico e dell'ambiente,

impegna il Governo

ad assicurare che, in sede di applicazione dell'accordo, piena attenzione sia prestata alle esigenze della filiera del settore vitivinicolo, intesa in modo da ricomprendere non solo le organizzazioni di categoria ma anche quelle di territorio, quali i consorzi di tutela del CERVIM (Centro ricerche, studi e valorizzazione per la viticoltura montana) in rappresentanza delle aree a viticoltura difficile e di montagna.

\* 9/3168/1 Amoruso, Rizzi.

La Camera,

premessi che:

l'attività dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino è rilevante ai fini della gestione del mercato mondiale dei prodotti vitivinicoli;

ogni evoluzione del mercato vitivinicolo assume un impatto socio-economico per l'Italia, la quale detiene l'11 per cento della superficie vinicola mondiale (circa il 20 per cento della superficie europea comunitaria) e concorre per il 20 per cento alla produzione vinicola mondiale;

esiste l'esigenza di tutelare altresì gli interessi delle zone di viticoltura difficile e di montagna, che traggono da tale attività importanti risorse economiche, talvolta irrinunciabili ai fini della preservazione del tessuto socio-economico e dell'ambiente,

impegna il Governo

ad assicurare che, in sede di applicazione dell'accordo, piena attenzione sia prestata alle esigenze della filiera del settore vitivinicolo, intesa in modo da ricomprendere non solo le organizzazioni di categoria ma anche quelle di territorio, quali i consorzi di tutela del CERVIM (Centro ricerche, studi e valorizzazione per la viticoltura montana) in rappresentanza delle aree a viticoltura difficile e di montagna.

\*9/3168/2 Rizzi.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 1575 — RATIFICA ED ESECUZIONE  
DELL'ACCORDO SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE MI-  
LITARE TRA IL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA REPUB-  
BLICA ITALIANA ED IL MINISTERO DELLA DIFESA NAZIO-  
NALE DELLA ROMANIA, FATTO A ROMA IL 26 FEBBRAIO 1997  
(APPROVATO DAL SENATO) (3257)**

**(A.C. 3257 — Sezione 1)**

**PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL  
TESTO DEL PROVVEDIMENTO**

*Sul testo del provvedimento elaborato dalla  
Commissione di merito:*

**PARERE FAVOREVOLE**

nel presupposto che il provvedimento  
venga definitivamente approvato entro il  
31 dicembre 2002.

**(A.C. 3257 — Sezione 2)**

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO**

**ART. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sulla cooperazione nel settore militare tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa nazionale della Romania, fatto a Roma il 26 febbraio 1997.

**(A.C. 3257 — Sezione 3)**

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO**

**ART. 2.**

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

**(A.C. 3257 — Sezione 4)**

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO**

**ART. 3.**

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in annui euro 22.930, ad anni alterni a decorrere dal

2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**(A.C. 3257 - Sezione 5)**

**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO**

**ART. 4.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA COMUNITÀ FRANCESE DEL BELGIO IN MATERIA DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA, CON ALLEGATI, FATTO A VENEZIA IL 31 AGOSTO 2000 (3234)**

**(A.C. 3234 – Sezione 1)**

**PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO**

*Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:*

**PARERE FAVOREVOLE**

nel presupposto che:

il provvedimento venga definitivamente approvato dopo l'entrata in vigore della legge finanziaria per il 2003;

la prima riunione della Commissione mista di cui all'articolo 13 dell'Accordo avvenga in Italia.

**(A.C. 3234 – Sezione 2)**

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

**ART. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Comunità fran-

cese del Belgio in materia di coproduzione cinematografica, con allegati, fatto a Venezia il 31 agosto 2000.

**(A.C. 3234 – Sezione 3)**

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

**ART. 2.**

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.

**(A.C. 3234 – Sezione 4)**

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 3.**

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 7.140 annui ad anni alterni a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente

riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**(A.C. 3234 - Sezione 5)**

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 1462 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL CAMERUN PER LA PROMOZIONE E LA PROTEZIONE RECIPROCA DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO, FATTO A YAOUNDÉ IL 29 GIUGNO 1999 (APPROVATO DAL SENATO) (3256)**

**(A.C. 3256 — Sezione 1)**

**PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO**

*Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:*

premessi che occorre valutare l'opportunità di imputare gli eventuali oneri derivanti dal ricorso al tribunale arbitrale alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, piuttosto che del Ministero della giustizia;

**PARERE FAVOREVOLE**

**(A.C. 3256 — Sezione 2)**

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

**ART. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Camerun

per la promozione e la protezione reciproca degli investimenti, con Protocollo, fatto a Yaoundé il 29 giugno 1999.

**(A.C. 3256 — Sezione 3)**

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

**ART. 2.**

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore, secondo quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso.

**(A.C. 3256 — Sezione 4)**

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

**ART. 3.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 1436 — INTERVENTI URGENTI PER  
LA TUTELA DELLA BUFALA MEDITERRANEA ITALIANA (AP-  
PROVATO DALLA IX COMMISSIONE DEL SENATO) (3089)  
ED ABBINATA PROPOSTA DI LEGGE MALGIERI (1407)**

**(A.C. 3089 ed abb. — Sezione 1)**

**PARERE DELLA I COMMISSIONE SUGLI  
EMENDAMENTI PRESENTATI**

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo  
n. 1.

**(A.C. 3089 ed abb. — Sezione 2)**

**PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL  
TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI  
EMENDAMENTI PRESENTATI**

*Sul testo del provvedimento elaborato dalla  
Commissione di merito:*

PARERE FAVOREVOLE

*Sugli emendamenti trasmessi dall'Assem-  
blea:*

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo  
n. 1.

**(A.C. 3089 ed abb. — Sezione 3)**

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE  
N. 3089 NEL TESTO DELLA COMMIS-  
SIONE**

ART. 1.

1. La bufala mediterranea italiana è da considerare patrimonio zootecnico nazionale, le cui caratteristiche genetiche sono da tutelare dall'immissione incontrollata di capi esteri per salvaguardare le peculiari caratteristiche di tale razza; tale patrimonio deve essere tutelato altresì da tutte le patologie infettive ed infestive, mediante piani regionali di profilassi appositamente dedicati alla prevenzione ed eradicazione delle malattie a carattere diffusivo, a salvaguardia delle produzioni di filiera e del consumatore.

2. Ai fini del risanamento delle malattie infettive ed infestive del patrimonio bufalino italiano, le regioni interessate, d'intesa con il Ministero della salute, possono predisporre piani straordinari di intervento. Tali piani devono garantire la sicurezza dei prodotti derivati, in particolare la mozzarella di bufala, attraverso specifiche misure sanitarie.

3. La selezione genetica, con i controlli funzionali e l'iscrizione al libro genealogico, è garantita a tutti gli allevamenti bufalini che ne fanno richiesta, anche durante l'applicazione dei piani straordinari di intervento per l'eradicazione delle

malattie infettive e diffuse, nelle regioni interessate.

4. Per le finalità di cui al comma 2, lo Stato contribuisce con la somma di 1 milione di euro per l'anno 2002, da ripartire tra le regioni interessate, secondo i criteri fissati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, pari ad 1 milione di euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 1.

*Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* anche in deroga, fino ad un massimo di sei anni, alle normative vigenti di riferimento, utilizzando anche le vaccinazioni come metodo profilattico.

\* **1. 1.** Marcora, Rava, Banti, Borrelli, Santino Adamo Loddo, Oliverio, Preda, Ruggieri, Sandi, Sedioli, Stramaccioni.

*(Approvato)*

*Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* anche in deroga, fino ad un massimo di sei anni, alle normative vigenti di riferimento, utilizzando anche le vaccinazioni come metodo profilattico.

\* **1. 2.** Governo.

*(Approvato)*

#### (A.C. 3089 ed abb. — Sezione 4)

#### ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3089 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DALLA IX COMMISSIONE DEL SENATO

##### ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

#### (A.C. 3089 ed abb. — Sezione 5)

#### ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 3089, recante interventi urgenti per la tutela della bufala mediterranea italiana, e avuto riguardo degli obiettivi del disegno di legge in esame;

premessi che:

il provvedimento legislativo va sottoposto all'esame della Commissione europea per la verifica della compatibilità con la normativa comunitaria;

la Regione Campania deve approvare e presentare in applicazione della legge un piano straordinario per l'eradicazione della brucellosi bufalina in provincia di Caserta;

obiettivi qualificanti del piano sono: l'identificazione e l'iscrizione in banca dati nazionale di tutte le aziende e di tutti i capi bufalini; il controllo della totalità della popolazione e della misurazione dei livelli di prevalenza della brucellosi; la vaccinazione degli animali appartenenti agli allevamenti a maggior rischio; l'attuazione di un sistema di vigi-

lanza idoneo a garantire l'esclusione del consumo umano del latte di animali infetti; l'identificazione e la tipizzazione delle brucelle circolanti nel patrimonio zootecnico della provincia di Caserta,

impegna il Governo

a richiedere alla Regione Campania ed a presentare alla Commissione europea un piano straordinario, redatto d'intesa con il Ministero della salute, compatibile con la normativa comunitaria in materia.

9/3089/1. Ricciuti.

La Camera,

preso atto dell'ampio consenso espresso dai gruppi parlamentari sull'esi-

genza di prevedere interventi finalizzati alla tutela della bufala mediterranea italiana;

considerata altresì l'opportunità di completare adeguatamente il percorso normativo avviato con il disegno di legge n. 3089-A,

impegna il Governo

a promuovere tutte le iniziative più opportune, anche a livello europeo, affinché si giunga alla predisposizione di atti volti a garantire, in modo specifico, il riconoscimento e la tutela della carne bufalina italiana.

9/3089/2. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Malgieri.

## INTERPELLANZA URGENTE

**(Sezione 1 – Uscita dell'Enel dal settore dello smaltimento dei rifiuti)****A)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere – premesso che:

Tesa spa partecipa al 51 per cento in Tecnoborgo, società realizzatrice e gestrice dell'inceneritore della provincia di Piacenza, che smaltisce 105.000 tonnellate l'anno per una produzione energetica elettrica pari ad una potenza di 10 megawatt: già classificata in Cip 6;

Tesa spa partecipa al 51 per cento in *Mipiace.com*, società realizzatrice del cablaggio in fibra ottica della città di Piacenza;

Enel possiede alcune centrali che attraverso Elettroambiente spa potrebbero permettere lo smaltimento dei rifiuti speciali raccolti ed avviati allo smaltimento da Tesa;

Enel spa ha acquisito recentemente ad un prezzo notevole la Camuzzi Gazometri spa che, a sua volta, ha acquisito nel dicembre 2001 il 40 per cento delle azioni Tesa spa;

il 40 per cento delle azioni Tesa è stato acquisito per un importo pari a 59 miliardi di vecchie lire, dopo una serrata gara al rialzo (asta pubblica col sistema della candela vergine) con Asm Brescia;

dai *mass media* si apprende che Enel sarebbe intenzionata a fuoriuscire dal settore dello smaltimento rifiuti cedendo le azioni Tesa, avendo dato mandato alla banca d'affari *Lazard* di trattare la vendita delle suddette azioni;

i due consiglieri d'amministrazione designati da Camuzzi Gazometri spa in Tesa spa si sono dimessi senza motivazione alcuna dal predetto consiglio d'amministrazione;

le predette dimissioni sono state presentate contemporaneamente a quelle di altri due componenti del consiglio d'amministrazione di Tesa, contribuendo così in modo determinante a far decadere quest'ultimo;

la decadenza del consiglio di amministrazione di Tesa spa, auspicata dalla nuova giunta dell'Ulivo del comune di Piacenza, ha consentito di escludere dal consiglio di amministrazione di Tesa i rappresentanti designati dalla precedente amministrazione comunale;

appare inaudito che consiglieri designati da un azionista pubblico (qual è oggi Camuzzi a seguito della sua acquisizione da parte di Enel) si siano prestati a rassegnare le dimissioni, incuranti del fatto che detto irresponsabile gesto poteva danneggiare proprio l'azionista degli stessi che è in procinto di vendere proprie quote azionarie di Piacenza –;

se il Governo ritenga che la fuoriuscita di Enel dal settore dello smaltimento dei rifiuti possa risultare economicamente svantaggiosa, specie nel breve termine;

se non ritenga il Ministro interpellato che le dimissioni dei componenti del consiglio di amministrazione di Tesa spa, intervenute nell'imminenza dell'annunciata vendita da parte di Enel spa del relativo pacchetto azionario, possano mettere a rischio gli interessi patrimoniali dell'Enel;

quali iniziative intendano eventualmente adottare per cercare di limitare il più possibile i danni che da questo tipo di operazione potrebbero derivare.

(2-00524) « Polledri, Cè, Bricolo ».

(4 novembre 2002)